

## **INIZIATIVA PARLAMENTARE**

### **presentata nella forma elaborata dalla Commissione della gestione e delle finanze affinché dal 2011 la pianificazione invalidi sia decisa dal Gran Consiglio**

del 23 ottobre 2007

Il 1° gennaio 2008 entra in vigore la nuova perequazione dei compiti Confederazione/Cantoni (NPC). Formalmente entrano in vigore le modificazioni di diversi articoli della Costituzione federale, conformemente al decreto federale del 3 ottobre 2003 approvato da popolo e Cantoni nel novembre 2004, oltre che alcune nuove leggi federali di applicazione. Tra esse pure la nuova LF sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi del 6 ottobre 2006 (LIPIn), la quale dà seguito al nuovo art. 112b cpv. 3 della Costituzione federale, secondo cui la Legge stabilisce gli obiettivi dell'integrazione e, se necessario, ne definisce i principi.

In applicazione del nuovo art. 197 n. 4 della Costituzione federale, disposizione transitoria inerente le istituzioni per invalidi, che prevede che dall'entrata in vigore della NPC le competenze fino a quel momento di spettanza dell'AI in materia di istituti, laboratori e case per invalidi passino ai Cantoni, i quali assumono quanto fino a quel punto fatto dall'AI fino all'adozione di una loro propria strategia, ma in ogni caso per almeno 3 anni, l'art. 10 LIPIn prevede che ciascun Cantone adotti una strategia per promuovere l'integrazione degli invalidi, quindi una pianificazione, dopo aver sentito le istituzioni e le organizzazioni degli invalidi. La prima pianificazione, sempre secondo questa norma, deve essere approvata dal Consiglio federale, mentre in seguito, dal 2011, sarà decisa dai Cantoni con un ampio margine di libertà, tenuto comunque conto del quadro generale della LIPIn.

Considerato che il periodo 2008-2011 è di passaggio e che durante lo stesso l'autorità federale mantiene prerogative importanti, la Commissione non ha voluto insistere sul principio della decisione parlamentare su questa pianificazione già dal 2008, ma ritiene che ciò debba comunque essere implementato dal 2011. Da qui la presente iniziativa parlamentare, che prospetta questo cambiamento, in ossequio alla decisione di principio del Gran Consiglio di assumersi l'onere di decidere su tutte le pianificazioni, riprendendo il meccanismo in vigore per la pianificazione ospedaliera (art. 65 LCAMal).

Per questi motivi, con il presente atto si propone che la legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 sia così modificata:

#### **Art. 2a - Pianificazione cantonale**

<sup>1</sup>Al fine di garantire un'adeguata risposta ai differenti bisogni e un'equa distribuzione dell'offerta, il Consiglio di Stato, sentiti gli enti e le associazioni interessate, rileva i bisogni esistenti, fissa l'ordine di priorità degli interventi da sostenere ed elabora periodicamente, almeno ogni 4 anni, la pianificazione cantonale.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato trasmette con un messaggio la pianificazione al Gran Consiglio, il quale sulla base di un rapporto commissionale la approva, la respinge o la modifica sentito il parere scritto del Consiglio di Stato e della Commissione della gestione e delle finanze.

#### **Art. 25d (nuovo) - d) competenza transitoria sulla pianificazione**

Fino al 31 dicembre 2010 la pianificazione di cui all'art. 2a è decisa dal Consiglio di Stato e trasmessa per informazione al Gran Consiglio.

Per la Commissione gestione e finanze:

Manuele Bertoli

Bacchetta Cattori - Beltraminelli - Bignasca A. -

Bobbià - Bonoli - Foletti - Ghisletta R. -

Gobbi N. - Jelmini - Lurati - Orelli Vassere -

Pinoja - Righinetti - Vitta